



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca -
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio*

ISTITUTO COMPRENSIVO DI AQUINO

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

Viale A. Manzoni snc c.a.p.03031 AQUINO (FR)

Tel. e Fax.: 0776728005

e-mail : ✉ fric82300t@istruzione.it

fric82300t@pec.istruzione.it

Sito Web: <http://www.istitutocomprensivoaquino.gov.it>

Cod. Mecc. [FRIC82300T](#)

Cod. Fisc. 81002610608

REGOLAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE-VISITE GUIDATE-USCITE DIDATTICHE

PREMESSA

Le visite guidate e i viaggi d'istruzione, compresi quelli connessi ad attività sportive e musicali, rivestono un ruolo importante nella formazione dei bambini e dei ragazzi e costituiscono uno strumento di azione didattico-educativa. Sul piano educativo esse consentono un positivo sviluppo delle dinamiche socio-affettive del gruppo classe e sollecitano la curiosità di conoscere. Sul piano didattico favoriscono l'apprendimento delle conoscenze, l'attività di ricerca e di conoscenza dell'ambiente. Affinché queste esperienze abbiano un'effettiva valenza formativa devono essere considerate come momento integrante della normale attività scolastica.

Esse presuppongono, in considerazione proprio delle motivazioni culturali didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa e adeguata programmazione didattica e culturale predisposta nelle scuole fin dall'inizio dell'anno scolastico.

Il presente Regolamento si fonda sulla normativa vigente (art. 15 del presente Regolamento) ed è stato elaborato tenendo presenti le esigenze dell'Istituto nell'ambito dell'autonomia della Scuola.

Tale fase programmatoria rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli organi collegiali ad essa preposti e si basa su progetti articolati e coerenti che consentono, per ciò stesso, di qualificare dette iniziative come vere e proprie attività complementari della scuola e non come semplici occasioni di evasione.

Non è necessariamente prevista una specifica, preliminare programmazione per visite occasionali di un solo giorno ad aziende, musei, unità produttive.

Art. 1. FINALITA'

La scuola considera i viaggi d'interesse didattico, le lezioni con esperti e le visite a enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali, sportive e musicali, i soggiorni presso laboratori ambientali, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a manifestazioni culturali e didattiche, possibili scambi culturali con paesi esteri, come parte integrante dell'offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti.

I viaggi d'istruzione devono contribuire a:

- Migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti
- Migliorare l'adattamento alla vita di gruppo ed educare alla convivenza civile
- Sviluppare il senso di responsabilità e autonomia
- Sviluppare un'educazione ecologica e ambientale

- Favorire la conoscenza diretta di aspetti significativi della realtà storica, culturale ed ambientale promuovendo l'incontro tra realtà e culture diverse
- Sviluppare la capacità di interpretare criticamente l'evoluzione storica, culturale e sociale del nostro territorio
- Rapportare la preparazione culturale degli alunni con le esigenze espresse dalla realtà economica e territoriale di riferimento.
- Sviluppare un più consapevole orientamento scolastico

I viaggi d'istruzione e le visite guidate dovranno inserirsi nello spirito e nelle attività programmate dal Collegio dei Docenti e dai Consigli di classe/interclasse/intersezione, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297 e dalle disposizioni ministeriali vigenti in materia. È auspicabile la predisposizione di materiale didattico articolato che consenta una adeguata preparazione preliminare del viaggio nelle classi interessate, fornisca le appropriate informazioni durante la visita, stimoli la rielaborazione a scuola delle esperienze vissute e suggerisca iniziative di sostegno e di estensione. Considerata la valenza didattica dei viaggi d'istruzione, in nessun caso deve essere consentito agli studenti che partecipano al viaggio di essere esonerati, anche parzialmente, dalle attività ed iniziative programmate, a meno di non vederne vanificati gli scopi didattici cognitivo-culturali e relazionali.

Art. 2 TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ

I viaggi di istruzione e le uscite didattiche consistono in itinerari didattici storico-archeologici, artistico-musicali, itinerari didattico-ambientali e uscite o viaggi connessi ad attività sportive e musicali. Si parla di **Uscite didattiche** in riferimento alle visite effettuate nell'orario scolastico. Si parla di **Viaggi di istruzione** in riferimento alle uscite di una o più giornate.

a) Viaggi di istruzione – propriamente detti per promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro paese negli aspetti paesaggistici, monumentali, culturali. Detti viaggi si effettuano in un giorno o in più giornate e quindi possono comprendere uno o più pernottamenti. Possono altresì prefiggersi anche la partecipazione a concorsi in sede diversa da quella in cui è ubicata la scuola.

b) Visite guidate – si effettuano nell'ambito dell'orario curricolare delle lezioni o nell'arco di una sola giornata. Le visite guidate possono essere effettuate anche in comune diverso da quello dove ha sede l'istituzione scolastica, fermo restando il rientro nella stessa giornata e il divieto di viaggiare in orario notturno.

c) Viaggi connessi ad attività sportive o musicali – in tale categoria rientra la partecipazione a manifestazioni sportive tradizionali o a concorsi e/o manifestazioni di musica d'insieme. In tale tipologia possono rientrare anche sia le specialità sportive sia le attività genericamente intese come "sport alternativi" quali escursioni, campeggi, settimane bianche, campi scuola.

d) Uscite didattiche – sul territorio comunale e/o limitrofo, anche con l'utilizzo di scuolabus.

Le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e le visite guidate devono essere coerenti con le finalità, gli obiettivi e i contenuti elaborati nelle programmazioni di classe nonché coerenti con le finalità espresse nel PTOF. Tenuto conto dell'indicazione della C.M. 14.10.1992, n. 291 si indicano i limiti di seguito stabiliti per gli spostamenti degli alunni:

- **Infanzia:** territorio comunale, provinciale e in province confinanti per iniziative didatticamente qualificanti.
- **Primaria:** classi prime, seconde: territorio provinciale e province confinanti; classi terze, quarte e quinte: territorio regionale o di regioni limitrofe.

Sono possibili deroghe all'intero territorio nazionale in presenza di iniziative particolarmente qualificanti da motivarsi in sede di programmazione.

- **Secondaria di I grado:** territorio regionale, l'intero territorio nazionale e solo per le classi terze o in occasione di scambi culturali, sui territori europei.

Art. 3 CRITERI GENERALI

La programmazione di tutte le tipologie di cui all'art.3 deve tenere conto dei seguenti criteri:

- a) La valenza educativa e didattica delle uscite va esplicitata nelle programmazioni e nelle relazioni dei consigli di classe o di interclasse/intersezione e le mete proposte devono essere coerenti con il PTOF.
- b) Le proposte devono tenere conto dell'età degli alunni e del costo. Il Consiglio di classe/interclasse/intersezione presterà particolare attenzione a che la spesa prevista consenta a tutti gli alunni di partecipare all'iniziativa proposta.
- c) Le spese di viaggio di ogni visita guidata e viaggi d'istruzione sono a totale carico delle famiglie, salvo diverse esplicite disposizioni.
- d) L'adesione in prima istanza, da parte delle famiglie, alla visita o viaggio d'istruzione che comporta un impegno di spesa pro capite **è vincolante**; perciò tutte le spese che impegnano l'istituzione scolastica in tal senso saranno versate dalle famiglie secondo le indicazioni precisate nella scheda di adesione e non potranno essere rimborsate in caso di indisponibilità dell'alunno.
- e) Nella scelta delle mete è bene tenere presente le possibilità offerte dal territorio limitrofo.
- f) Per le classi di livello parallelo si programmeranno nel limite del possibile le stesse uscite didattiche; qualora non si verificano le condizioni di partecipazione (disponibilità accompagnatori, raggiungimento del numero minimo di partecipanti) ciascun Consiglio potrà organizzarsi autonomamente.
- g) Durante i viaggi e le visite guidate gli alunni dovranno essere in possesso di un documento di identificazione personale, i bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria **devono sempre indossare i cartellini di riconoscimento**.
- h) Tutti i partecipanti devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni.

Art. 4 DESTINATARI

Possono partecipare alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione tutti gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, regolarmente iscritti presso l'istituzione scolastica, come indicato nell'art 2.

In particolare per i bambini delle scuole dell'infanzia, sulla base delle proposte avanzate dal Collegio dei docenti nell'ambito della programmazione didattico-educativa, il Consiglio di Istituto può deliberare l'effettuazione di brevi uscite secondo modalità e criteri adeguati in relazione all'età dei bambini, avendo cura di predisporre, ovviamente, ogni iniziativa di garanzia e tutela per i bambini medesimi.

Durante l'anno i docenti possono favorire iniziative, in collaborazione con i genitori, in modo che tutti i bambini e i ragazzi possano partecipare a risparmiare la somma in denaro necessaria per potersi recare al viaggio di istruzione rendendosi direttamente responsabili, motivati e partecipi nell'organizzazione del viaggio.

La partecipazione dei genitori degli alunni potrà essere consentita, in casi eccezionali, valutati singolarmente e per comprovati motivi, senza oneri a carico del bilancio dell'istituto e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni.

Art. 5 DESTINAZIONI

In via generale, è consigliabile seguire il criterio di maggiore vicinanza alla meta prescelta, in modo da contemperare gli inderogabili obiettivi formativi del viaggio con le esigenze, non trascurabili, di contenimento della spesa.

E' altresì necessario limitare, per quanto possibile, il numero di ingressi a pagamento nel corso dei viaggi d'istruzione.

La progettazione di ogni spostamento, specialmente se organizzato per l'estero, deve essere sempre preceduto da un'attenta analisi delle risorse disponibili (compresi gli eventuali contributi di enti vari) e dei costi preventivabili, nonché del possesso dei documenti validi per l'estero.

Si deve tenere presente che non possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di partecipazione di rilevate entità o, comunque, di entità tale da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero, oltre tutto, la stessa natura e finalità dei viaggi d'istruzione. In ordine a tale quota di partecipazione, non possono essere esclusi opportuni sondaggi presso le famiglie degli alunni circa la disponibilità a sostenerle. Tali sondaggi si appalesano più che opportuni anche in occasione dell'organizzazione delle "settimane bianche" ed altre iniziative che richiedono tenute e attrezzature relativamente costose, spesso non possedute dalla generalità degli alunni. La scuola può intervenire a sostegno di alcune famiglie, particolarmente disagiate, attraverso l'erogazione di piccoli contributi prelevati dal "fondo di solidarietà".

Art. 6 PARTECIPAZIONE DELLA CLASSE

Data la particolare valenza didattica, è auspicabile la partecipazione di tutta la classe all'uscita; in ogni caso la realizzazione delle visite e dei viaggi d'istruzione organizzati per la classe è condizionata:

- Per la scuola primaria dalla partecipazione di almeno la metà più uno della classe, salvo particolari motivi che saranno valutati di volta in volta (esempio, partecipazione a progetti, laboratori, partecipazione di più classi)
- Per la scuola secondaria di I grado dalla partecipazione di almeno la metà più uno della classe, salvo particolari motivi che saranno valutati di volta in volta (esempio, plesso monosezione e l'eventualità di scambi culturali con l'estero).

Fanno eccezione i viaggi la cui programmazione contempli la partecipazione di studenti appartenenti a classi diverse, ad attività teatrali, cinematografiche, musicali, ecc., nonché i viaggi connessi ad attività sportive agonistiche e orchestrali.

Le assenze per malattia o per motivi familiari giustificati non saranno computati nella precedente percentuale se interverranno a organizzazione conclusa.

Le uscite programmate all'interno di un progetto d'Istituto rivolto ai gruppi di alunni prescindono da qualunque vincolo di percentuale minima di partecipazione.

L'adesione ai progetti che l'Istituto non organizza autonomamente rispetterà integralmente le modalità del progetto medesimo.

Gli eventuali allievi che non partecipano all'uscita sono tenuti alla frequenza: saranno inseriti in classi parallele e dovranno giustificare l'eventuale assenza da scuola.

Il Dirigente scolastico, in accordo con il Consiglio di classe/interclasse, sulla base di situazioni oggettive precedenti e documentate può decidere di non ammettere ai viaggi studenti che per il comportamento scorretto risultino inaffidabili e possano creare problemi particolari di vigilanza.

I docenti che non partecipano al viaggio sono a disposizione nel loro orario di servizio.

Art. 7 DURATA E PERIODO

a) Considerata l'opportunità che per il completo svolgimento dei programmi d'insegnamento non vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, viene indicato in **sei** giorni il periodo massimo utilizzabile per i viaggi d'istruzione e in massimo **sei** uscite per le visite guidate e per attività sportive o musicali per ciascuna classe, da utilizzare in unica o più occasioni.

b) È fatto divieto di programmare visite e viaggi nell'ultimo mese di lezioni, durante il quale l'attività didattica è, in modo più accentuato, indirizzata al completamento dei programmi di studio, in vista della conclusione delle lezioni.

Si può derogare a tale disposizione solo per l'effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive o musicali scolastiche nazionali e internazionali, o di visite guidate ai parchi nazionali di montagna considerato che la loro particolare condizione climatica non ne consente l'accesso prima della tarda primavera.

c) I viaggi d'istruzione andranno programmati evitando che coincidano con i fine settimana o l'inizio di periodi di vacanza o ponti.

d) Particolare attenzione va posta al problema della sicurezza. Deve essere, pertanto, evitata, quanto più possibile, la programmazione dei viaggi in periodi di alta stagione, ravvisandosi l'opportunità che gli stessi viaggi vengano distribuiti nell'intero arco dell'anno, specie con riferimento alle visite da effettuarsi in quei luoghi che, per il loro particolare interesse storico-artistico e religioso, richiamano una gran massa di turisti.

e) Sempre per ragioni di sicurezza è fatto divieto, in via generale, di intraprendere qualsiasi tipo di viaggio nelle ore notturne. Le ragioni poste a sostegno di tale divieto sono connesse, da un lato, alla volontà di prevenire alla partenza (ed, eventualmente, anche all'arrivo) disguidi, talora pericolosi, nel raduno dei partecipanti, dall'altro alla constatazione che l'itinerario da percorrere prima di arrivare a destinazione, può inserirsi a pieno titolo nel contesto delle finalità educative dell'iniziativa.

Art. 8 CRITERI ORGANIZZATIVI GENERALI

Ai fini della sicurezza, l'attuazione delle uscite si attiene alle indicazioni del Consiglio d'Istituto. In particolare si fissano i seguenti criteri organizzativi in materia visite e viaggi d'istruzione:

- Le uscite potranno essere organizzate secondo le modalità previste nel presente Regolamento, cercando di scaglionarle in modo che non si sovrappongano le assenze dei rispettivi accompagnatori con relativi problemi di "sostituzioni" nelle classi.
- La scelta delle agenzie di viaggi sarà preceduta da un'indagine di mercato, a cura della scuola, che individui i preventivi più vantaggiosi a parità di offerte, tenuto conto dei criteri di qualità e della normativa vigente in materia.
- Le uscite di una o più giornate devono essere organizzate in tutti i dettagli e presentate alla segreteria amministrativa secondo quanto descritto da questo regolamento.
- Fare in modo che tutte le classi effettuino visite di istruzione.

Art. 9 ACCOMPAGNATORI

a) È necessario che gli accompagnatori vengano individuati tra i docenti appartenenti alle classi frequentate dagli alunni (salvo casi eccezionali, da valutare) e siano preferibilmente di materie attinenti alla finalità del viaggio. Solo eccezionalmente, in caso di motivata indisponibilità, si potranno individuare altri docenti.

b) Nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive la scelta degli accompagnatori cadrà sui docenti di educazione fisica, con l'eventuale integrazione di docenti di altre materie cultori dello sport interessati o in grado per interessi e prestigio di aggiungere all'iniziativa una connotazione socializzante e di promuovere un contatto interdisciplinare che verifichi il binomio cultura-sport.

c) Nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività musicali la scelta degli accompagnatori cadrà sui docenti di strumento, con l'eventuale integrazione di docenti di altre materie, cultori della musica interessati o in grado per interessi e prestigio di aggiungere all'iniziativa una connotazione socializzante e di promuovere un contatto interdisciplinare che verifichi il binomio cultura-musica.

d) Per i viaggi all'estero si deve curare che almeno uno degli accompagnatori possieda un'ottima conoscenza della lingua del paese da visitare.

e) L'incarico di accompagnatore comporta l'obbligo di un'attenta e assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art 2047 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all'art.61 della Legge 11 luglio 1980, n 321, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.

f) Il rapporto numerico minimo tra i docenti-accompagnatori e alunni è fissato nei seguenti termini:

1. Di uno a dieci (considerato per l'intero numero di alunni che esce) per le classi dell'infanzia e per la prima e seconda classe della scuola primaria;
2. Di uno a quindici (considerato per l'intero numero di alunni che esce) per le classi terze, quarte e quinte della scuola primaria e per tutte le classi della scuola secondaria di I grado. Oltre i quindici ragazzi è previsto un accompagnatore in più.

3. Di uno a dieci (considerato per l'intero numero di alunni che esce) in caso di viaggi all'estero per gli alunni della scuola secondaria di I grado
4. Gli alunni diversamente abili, salvo diversa delibera del Consiglio di classe, saranno accompagnati da un docente di sostegno e dal collaboratore scolastico, se è richiesta l'assistenza di base. In caso di alunni assistiti da AEC sarà prevista la presenza di un operatore AEC o di un familiare dell'alunno.

g) In casi particolari si può prevedere la presenza di altri docenti e/o di genitori (soprattutto nella scuola d'infanzia). Se consentita la partecipazione alle visite guidate dei familiari degli alunni che ne facciano richiesta, per motivate e comprovate ragioni legate alla salute dei minori, non deve comportare un aggravio di spesa per i singoli alunni partecipanti. I familiari degli alunni devono rendere alla scuola una dichiarazione che solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità civile o da infortunio. I signori genitori partecipanti, qualora non presente la disponibilità dei posti sul mezzo, devono provvedere a raggiungere autonomamente la destinazione.

h) Per la scuola secondaria il numero dei docenti accompagnatori di riserva per le visite guidate e i viaggi d'istruzione deve essere sempre corrispondente alla metà del numero degli accompagnatori effettivi (con arrotondamento per eccesso). Qualora dopo l'approvazione si verificano cambi di docenti, il coordinatore dell'iniziativa provvederà con urgenza ad aggiornare l'elenco degli accompagnatori con comunicazione scritta alla segreteria.

i) Deve essere assicurato, di norma, l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio d'istruzione nel medesimo anno scolastico. Tale limitazione non si applica alle visite guidate, pur essendo comunque sempre auspicabile una rotazione di docenti accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso insegnante.

l) I docenti accompagnatori, a viaggio d'istruzione concluso, sono tenuti a redigere opportuna relazione e a informare gli organi collegiali e il Dirigente scolastico, per gli interventi del caso, degli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita guidata, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o ditta di trasporto.

Art. 10 MEZZI DI TRASPORTO

a) Per il trasporto il Consiglio di Istituto delibera di avvalersi sia di agenzie di viaggio che di organizzare in proprio, come previsto dal C.M. n 291/92.

b) Le ditte di trasporto per le uscite giornaliere vengono scelte dalla commissione viaggi e dal Consiglio di Istituto che provvederà all'appalto presso ditte private, secondo la normativa vigente.

c) In caso di visite e/o viaggi dell'intera giornata, compresi in pacchetti predisposti, il servizio trasporto sarà effettuato dall'agenzia che predispose il pacchetto.

d) Con la disponibilità degli EE.LL, tenendo conto dell'età degli alunni, è consigliabile usufruire dei mezzi di trasporto pubblico, in particolare per le uscite che avvengono in un raggio breve.

Art. 11 ITER PROCEDURALE

Il Collegio docenti delibera le visite guidate e i viaggi d'istruzione sulla base delle proposte dei Consigli di Classe/interclasse/intersezione, dopo averne verificato la congruità con gli indirizzi del PTOF (mese ottobre/novembre).

La funzione strumentale per le visite e viaggi d'istruzione assumerà dunque, annualmente dal Dirigente scolastico, su indicazione del Collegio docenti, la funzione di coordinare visite e viaggi d'istruzione. Essa provvederà, coadiuvata dai responsabili di ogni plesso, a raccogliere le proposte dei vari Consigli di Classe/interclasse/intersezione e formulerà nel Collegio di novembre il piano annuale dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate, che verrà, quindi, sottoposto per l'approvazione al Consiglio d'Istituto. La funzione strumentale, insieme ad un rappresentante dell'ufficio di segreteria e al Dirigente scolastico, curerà poi la realizzazione di dette attività, assumendo informazioni su programmi, itinerari e preventivi di spesa.

Gli OO.CC. competenti, in caso di sopraggiunta necessità, potranno procedere a delibere di integrazione e rettifica del piano presentato.

I docenti che intendono effettuare una visita guidata dovranno consegnare alla funzione strumentale le richieste di uscita (su apposito modulo), specificando:

1. Approvazione del Consigli di Classe/interclasse/intersezione del mese precedente la visita;
2. Programmazione educativo didattica del viaggio/visita, con indicazione del periodo, meta, percorso;
3. Numero dei partecipanti per ciascuna classe e mezzo di trasporto che si intende usare;
4. Orario di partenza e presunto orario di arrivo;
5. Eventuale ricevuta dell'avvenuto versamento su c/c postale;
6. Docente responsabile dell'organizzazione, docenti accompagnatori e supplenti

Tali richieste vanno consegnate al protocollo almeno dieci giorni prima del giorno previsto per l'uscita e nel caso le stesse prevedano la prenotazione di pullman dovranno essere depositate almeno venti giorni prima del giorno previsto.

Per ogni uscita sarà richiesta ai genitori/tutori una adesione/autorizzazione vincolante per la partecipazione alla stessa. I docenti dovranno consegnare in segreteria tutte le autorizzazioni, in allegato alla richiesta di uscita, secondo i tempi sopracitati.

In caso di mancata partecipazione per documentati motivi potranno essere restituiti esclusivamente i costi non sostenuti per gli alunni assenti (es. biglietti di ingresso rimborsabili).

In caso di sospensione dell'alunno dall'uscita da parte del Consiglio di classe della scuola secondaria di I grado, non verranno restituite alla famiglia le quote fino ad allora versate e verranno addebitate eventuali costi fissi residui. La sospensione delle uscite didattiche potrà avvenire solo in casi eccezionali, in seguito a gravi episodi di infrazione del Regolamento disciplinare.

Art. 12 PROCEDURA DA RISPETTARE PER I VIAGGI CON PERNOTTAMENTI

L'organizzazione dei viaggi d'istruzione programmati per i mesi di aprile/maggio deve rispettare la seguente procedura:

- Itinerari, periodo approssimativo, nominativi docenti accompagnatori, nominativi docenti supplenti fissati al Consiglio di novembre/dicembre;
- Dicembre: sondaggio e informativa alle famiglie;
- Raggiunta la partecipazione minima della metà più uno degli alunni nella scuola primaria e nella scuola secondaria (si auspica comunque la partecipazione di tutta o quasi la totalità della classe) richiedere alle famiglie la formale autorizzazione scritta e il versamento di un acconto a titolo di impegno (entro fine gennaio);
- Domanda al Dirigente scolastico entro e non oltre la fine di febbraio e inoltrare richiesta di tre preventivi per definire costi, periodo, itinerario;
- Richiedere alle famiglie il saldo (entro fine marzo);
- In casi particolari (alunni diversamente abili o con particolari patologie) può essere prevista la partecipazione dei genitori con quota di partecipazione a proprio carico;
- Domanda al Dirigente scolastico comprensiva delle autorizzazioni dei genitori e delle dichiarazioni relative a eventuali allergie, intolleranze, ecc., dieci giorni prima della partenza.

Per i viaggi programmati per i mesi antecedenti aprile/maggio, tutta la procedura deve essere anticipata in relazione all'effettiva partenza. Ad es. per i campi scuola autunnali occorre programmare il sondaggio e l'informativa alle famiglie nel mese di aprile dell'anno scolastico precedente il viaggio, raccogliere la quota di anticipo nel mese di giugno e il saldo entro il mese di settembre del nuovo anno scolastico.

In casi particolari, il Consiglio di Istituto può deliberare la rateizzazione della quota di partecipazione.

Art. 13 REGOLE DI COMPORTAMENTO DURANTE IL VIAGGIO

Gli alunni durante lo svolgimento dei viaggi sono tenuti a rispettare le regole previste dal Regolamento disciplinare d'Istituto. Inoltre sono tenuti ad assumere comportamenti corretti nei confronti del personale addetto ai servizi turistici e rispettosi degli ambienti e delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, e dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico.

Per eventuali danni si riterranno valide le regole e le sanzioni previste dal Regolamento disciplinare d'istituto. Di conseguenza eventuali danni saranno risarciti dalle famiglie.

Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività previste dal programma, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti incaricati, senza assumere iniziative autonome.

Eventuali episodi di violazione del Regolamento di disciplina segnalati nella relazione dei docenti accompagnatori avranno conseguenze disciplinari in sede. Sarà comunque compito del Consiglio di classe valutare il profilo disciplinare degli alunni, tenuto conto anche del comportamento mantenuto durante i viaggi d'istruzione. Il Consiglio di classe potrà disporre la non ulteriore partecipazione delle classi o di singoli alunni a successivi viaggi d'istruzione dello stesso anno.

Art. 14 DISPOSIZIONI FINALI

Le quote degli alunni dovranno essere introitate al bilancio dell'Istituto comprensivo.

Per tutte le categorie di visite previste dal presente regolamento valgono le norme relative alle garanzie assicurative fissate dalla normativa vigente.

Vale il vincolo per il Dirigente scolastico di sospendere ogni iniziativa in presenza di accertate condizioni di rischio.

Il presente Regolamento è modificato dal Consiglio di Istituto in data

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito web dell'Istituto.

I docenti coordinatori avranno cura di illustrarlo agli studenti nella fase iniziale dell'anno scolastico

Per quanto non contemplato agli articoli di questo Regolamento si rinvia alla normativa vigente.

Art. 15 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Questo regolamento è formulato in accordo con i principi del piano dell'Offerta Formativa della scuola, ai sensi della C.M. n. 291 del 14/10/1992 (testo unico sui viaggi d'istruzione), della C.M. n. 623 del 02/10/1996 (normativa base in tema di turismo scolastico) e dei seguenti atti normativi: DPR n. 275/1999: "Autonomia delle Istituzioni Scolastiche". DPR n.156 del 09/04/1999: "Attività integrative nelle istituzioni scolastiche". Dlgs n. 165 del 30/03/2001: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche". C C N L 2 0 0 7.

Art. 16 VALIDITA'

Il presente Regolamento è in vigore a tempo indeterminato e potrà essere modificato in qualsiasi momento da parte degli organi collegiali.